



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sub allegato A.2)

Indicazioni operative per i corsi di studio e le facoltà

1. *Indicazioni generali*

- i) L'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - L.F. 2007, dispone che "per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle Università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante, o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione".
- ii) Considerato che l'offerta formativa nelle classi di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria è da ritenersi sufficiente a soddisfare la relativa domanda, nel triennio 2007-2009 non possono essere istituite e attivate nuove facoltà di medicina e chirurgia, né essere istituiti e attivati nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

2. *Corsi di laurea e di laurea magistrale*

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, integrando pertanto il regolamento didattico d'Ateneo, acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio e la relazione tecnica del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e, quindi, al miglioramento degli Indicatori di cui all'art. 4 del presente decreto).

L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata:



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

a-i) nella stessa sede didattica¹ ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente;

a-ii) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nel rispetto di quanto indicato al punto 1, e cioè

- nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa², o nei comuni alla stessa confinanti;
- presso Centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.
- nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di corsi già legittimamente attivati negli stessi;

a-iii) ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

b) subordinatamente al possesso dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203), previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.

Ai fini del completamento dell'attuazione della procedura prevista dall'art. 6, comma 1, del D.M. 5 agosto 2004 (programmazione 2004-2006), i corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università che hanno già provveduto a

¹ Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso.

² Devono intendersi sedi amministrative delle Università, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, quelle espressamente previste dagli Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

rendere disponibili nella Banca dati dell'offerta formativa dell'a.a. 2006/2007 le informazioni richieste dal Ministero (acquisendo, fra l'altro, il parere del competente Comitato regionale - ovvero provinciale - di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) sono oggetto di valutazione tecnica da parte del CNVSU in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui alla lettera b); sulla base della valutazione favorevole del CNVSU il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni derivanti dalla predetta valutazione, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti.

Nel rispetto di quanto sopra, le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono trasmesse al Ministero attraverso la Banca dati dell'offerta formativa, secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203); ciò al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare, in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 2, comma 148, non si darà luogo all'accREDITAMENTO di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, per l'istituzione e l'attivazione:

- dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
- dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneità delle sedi.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

4. *Facoltà (o strutture didattiche assimilabili)*

4.1 Istituzioni e attivazioni

Nuove facoltà (o strutture didattiche assimilabili) possono essere istituite ed attivate, integrando il regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.M. n. 270/2004, previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (che assicuri la presenza, nella sede, di strutture e di docenza di ruolo nei settori scientifico disciplinari in misura sufficiente a garantire il possesso almeno dei requisiti minimi dei corsi di studio afferenti, nonché di coerenti attività di ricerca), nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, e cioè:

- nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, o nei comuni alla stessa confinanti²;
- presso Centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU. Le strutture edilizie e strumentali necessarie alle attività delle stesse devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20;
- nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di facoltà (o strutture didattiche assimilabili) già legittimamente istituite e attivate negli stessi.

4.2 Criteri di classificazione

In relazione alle esigenze operative del Ministero, e, fra l'altro, per una omogenea valutazione del rapporto studenti/docenti, saranno individuati, con apposito provvedimento, i raggruppamenti nei quali classificare in maniera univoca le facoltà (o strutture didattiche assimilabili), nonché i criteri per le relative afferenze.